



## TRIBUNALE di AVELLINO

**DECRETO N.6/2023 Gen.GdP**

**in data 03.10.2023**

*Il Presidente Vicario del Tribunale*

*Coordinatore degli Uffici dei Giudici di Pace*

**Oggetto: avvio del PCT dinanzi agli uffici del Giudice di Pace – ulteriori disposizioni organizzative**

Rilevato che:

- a seguito dell'avvio del PCT dinanzi agli uffici del Giudice di Pace, si è reso tra l'altro a loro applicabile l'art. 196 quater disp. att. c.p.c., che appresso si riporta:

Art. 196-quater.


(Obbligatorietà del deposito telematico di atti e di provvedimenti)

(Testo post riforma Cartabia - D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149)

Il deposito degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo, da parte del pubblico ministero, dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. Con le stesse modalità le parti depositano gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche.

Il deposito dei provvedimenti del giudice e dei verbali di udienza ha luogo con modalità telematiche. Il deposito con modalità telematiche è effettuato nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

Il capo dell'ufficio autorizza il deposito con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una situazione di urgenza, dandone comunicazione attraverso il sito istituzionale dell'ufficio. Con la medesima forma di pubblicità provvede a comunicare l'avvenuta riattivazione del sistema.



1

- alla luce dell'esperienza delle prime settimane dall'avvio, non risultando che "i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti", non può darsi luogo all'adozione di provvedimenti generalizzati di deroga alla regola del deposito telematico degli atti delle parti e degli avvocati (art.196-quater cit., ultimo comma);
- da alcune comunicazioni informali e da istanze formali di magistrati GdP sono però emerse notevoli criticità che non hanno consentito e tuttora non consentono il deposito sistematico con modalità telematiche dei provvedimenti e dei verbali di udienza (art.196-quater cit., secondo comma), anche in relazione alla gravosità dei ruoli e delle udienze già fissate con un elevato numero di cause, nell'iniziale prospettiva della loro trattazione in forma cartacea;
- è emersa, ad esempio, la difficoltà di espletare con modalità telematiche in una stessa udienza un elevato numero di prove orali, attesa anche la carenza di cancellieri che possano assistere i giudici nella specifica attività di verbalizzazione, demandata al cancelliere dall'art. 57, co. 2, c.p.c.;
- si è preso atto, altresì, dell'allungamento dei tempi di trattazione delle cause, dovuto alla necessità per il Giudice di Pace di "scaricare" telematicamente gli atti processuali prima di leggerli e consultarli;
- di tali criticità non possono essere ritenuti *tout court* responsabili i magistrati, parte dei quali non ha ancora acquisito un'elevata dimestichezza con gli strumenti informatici, non maturata anche per aver operato per tanti anni in un settore gestito con modalità cartacea;
- si aggiunga che una più accurata formazione per l'uso dei nuovi strumenti è stata impedita dalla rapidità del cambiamento di gestione del lavoro giudiziario, in linea con i pressanti obiettivi imposti dal PNRR;
- appare pertanto coerente con la funzionalità dei servizi civili presso i GdP consentire ancora per qualche mese la verbalizzazione cartacea delle udienze civili e il deposito dei provvedimenti dei giudici in modalità cartacea, non profilandosi peraltro vizi di nullità; nel contempo è offerto ai magistrati adeguato spazio di tempo per perfezionare l'uso degli strumenti informatici;
- è tuttavia al momento impraticabile onerare le cancellerie della digitalizzazione dei verbali e dei provvedimenti, perché il relativo prevedibile incremento del carico di lavoro è incompatibile con le carenze di organico e, per alcuni uffici, con la indisponibilità della relativa strumentazione;



- permane però, in adempimento del decreto presidenziale n.4/2023 Generale GDP in data 16.6.2023, il dovere da parte delle cancellerie di digitalizzazione e inserimento nel fascicolo informatico di ogni altro atto cartaceo, diverso da verbali di udienza e provvedimenti dei giudici, depositato nel corso del procedimento (es. decreti presidenziali di nuova designazione del giudice, documenti prodotti in udienza dalle parti ovvero da altri soggetti comunque abilitati al deposito);

ciò rilevato e sentito il Presidente della II sezione civile del Tribunale,

### **DISPONE**

quanto segue.

1. Con effetto immediato e fino al 30.11.2023 i magistrati in servizio presso gli uffici del Giudice di Pace hanno facoltà di redigere e depositare i verbali di udienza e i provvedimenti con modalità cartacea, senza oneri di digitalizzazione da parte delle cancellerie, avvertendo che, dopo tale data, avrà pieno vigore l'art. 196quater disp.att.cpc., secondo comma.
2. Si rinnova comunque l'invito ai magistrati affinché, anche prima di detta data, provvedano alla redazione e al deposito telematico di verbali e provvedimenti, nonché ad applicarsi per acquisire, sia sulle piattaforme telematiche ministeriali che presso colleghi già formati, adeguata pratica sull'uso del PCT presso gli uffici del Giudice di Pace.
3. Le disposizioni del presente decreto sostituiscono quelle precedenti con esso incompatibili.

### **COMUNICAZIONI**

Si dispone la comunicazione del presente decreto ai Presidenti di sezione, a tutti i magistrati onorari del circondario, a tutti gli uffici del Giudice di Pace del circondario, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Si pubblichi sul sito INTERNET del Tribunale.

**IL PRESIDENTE VICARIO del TRIBUNALE**

*dott. Roberto Melone*

